



# ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA

**DELIBERA n. 119 del 08.06.2022**

**Oggetto: revoca avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato 6 mesi prorogabili (6+6) AREA A- posizione economica A1. Profilo professionale: OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE del CCNL personale non dirigente Funzioni Centrali (già EPNE) tramite il Centro per l'impiego, indetto con delibera n. 92 del 29.03.2022**

Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO riunito a Pavia il giorno 08.06.2022,

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 92 del 29.03.2022 con la quale è stato indetto avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato 6 mesi prorogabili (6+6) AREA A- posizione economica A1. Profilo professionale: OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE del CCNL personale non dirigente Funzioni Centrali (già EPNE) tramite il Centro per l'impiego e i relativi criteri

VISTO l'art. 21 quinquies della legge 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo tra l'altro in casi di *"sopravvenuti motivi di pubblico interesse ... o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ... "*

VISTO che nella citata deliberazione l'Ordine si è riservato la facoltà di modificare, sospendere, revocare la procedura, di non dar corso in tutto o in parte alla procedura di selezione dandone comunicazione al Centro per l'impiego, anche a seguito del mutamento delle esigenze organizzative dell'Ordine

VISTO che l'Ordine per mutamento di esigenze organizzative dell'Ordine stesso ha deliberato la modifica al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 prevedendo una figura di area assistenti anziché di area operatori

CONSIDERATO che la citata procedura selettiva non è giunta a compimento né tantomeno si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori e che pertanto non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico

CONSIDERATO inoltre che l'interesse attuale della amministrazione deve ritenersi prevalente rispetto alla mera aspettativa di partecipazione alla selezione dei candidati della selezione indetta

RAVVISATO quindi che, a fronte di quanto sopra rappresentato, è stata posta in essere unicamente la pubblicazione della selezione e non è stata espletata alcuna prova e pertanto non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse

dell' amministrazione

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione di procedere alla revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 della selezione in oggetto

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera e che si intendono integralmente richiamate, di procedere alla revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 della delibera numero 92 del 29.03.2022, dandone comunicazione al Centro per l'impiego.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'ente ha valore legale di notifica a tutti gli interessati.

IL SEGRETARIO

Dott. Marco Giordada



IL PRESIDENTE

Dott. Claudio Lisi

